

Manovra correttiva: stretta sulle compensazioni orizzontali

Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

Al ribasso la soglia dei crediti IRES, IRPEF ed IRAP da certificare per l'utilizzo in compensazione nel modello F24: la Manovra correttiva fissa a 5.000 euro la soglia prevista dalla legge di Stabilità per il 2014, che ha introdotto l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge un credito relativo ad imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute d'acconto, imposte sostitutive ed IRAP, superiore a 15.000 euro, che si intende utilizzare in compensazione nel modello F24.

La Manovra correttiva 2017 interviene sulla formulazione della legge di Stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013), che ha introdotto - a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 - l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** sulle dichiarazioni dalle quali emerge un credito relativo ad imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute d'acconto, imposte sostitutive ed IRAP, superiore a 15.000 euro, che si intende utilizzare in compensazione nel modello F24.

Regole per la compensazione orizzontale

Intervenendo in materia di **compensazione** c.d. "**orizzontale**" - ossia quella tra crediti e debiti relativi ad imposte e contributi diversi - il Legislatore ha stabilito che le imprese e i professionisti che maturano rilevanti crediti devono ottenere, al fine di poterli utilizzare in compensazione nel modello F24, l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali i medesimi crediti emergono.

La norma, a differenza di quanto previsto per i crediti IVA, non ha previsto ulteriori adempimenti da porre in essere. In altri termini, la **compensazione dei crediti IRPEF, IRES ed IRAP** per importi inferiori alla soglia, sulla base del dato letterale della disposizione in esame, non è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti in materia di IVA.

Inoltre, dal momento che la legge di Stabilità 2014 non ha previsto quale condizione necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione, i crediti di importo superiore alla soglia possono essere utilizzati in **compensazione** nel modello F24 già a partire **dal 1° gennaio dell'anno successivo** a quello della loro maturazione.

Ad esempio

Il credito IRES relativo al 2013, anche se di importo superiore a 15.000 euro, può essere utilizzato in compensazione già dal 1° gennaio 2014, senza dover attendere la presentazione del modello UNICO da effettuarsi entro la data del 30 settembre 2014.

Deputati all'apposizione del visto di conformità sono i soggetti di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 241/1997 (i.e. professionisti iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale). Alternativamente, la dichiarazione potrà essere sottoscritta dai soggetti ai quali è demandata la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-*bis* c.c. (ad esempio, società di revisione).

L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è prevista l'attivazione di un'apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Cosa prevede la Manovra correttiva

Ora, la Manovra correttiva riduce in maniera significativa la soglia del credito al di sopra della quale l'utilizzo in compensazione orizzontale dello stesso è ammesso solo previa apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione.

In termini operativi, ciò si dovrebbe tradurre nella necessità di apporre il **visto di conformità nella quasi totalità dei casi** di utilizzo in compensazione del credito IRPEF/IERS ed IRAP derivante dalla dichiarazione.

Leggi anche [Manovra correttiva: compensazioni IVA con soglia a 5.000 euro](#)